

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (2010 – 2011)

1. Introduzione

1.1 La Cineteca di Bologna ("Cineteca"), il Centro per lo sviluppo dell'audiovisivo e dell'innovazione digitale in Emilia Romagna e la Film Commission Bologna, grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna – Assessorato alle Politiche Produttive e dell'APQ GECO del Ministro della Gioventù promuovono per il periodo 2010 – 2011 un bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche prime, seconde o terze, con particolare attenzione alle opere realizzate sul territorio emiliano romagnolo, tramite un apposito fondo.

1.2 L'ammontare del fondo destinato alla produzione è pari a 336.000 euro per l'intero periodo.

2. Calendario

2.1 Sono previste due scadenze per l'invio delle domande; l'importo disponibile per ogni scadenza è pari a 168.000 euro.

2.2 La prima scadenza di presentazione delle domande è fissata al **15 maggio 2010**; l'assegnazione del sostegno ai progetti che saranno selezionati avverrà entro il 31 luglio 2010; l'effettiva erogazione del sostegno e la validità della decisione di sostegno è soggetta alla firma di uno specifico contratto tra la Cineteca e il beneficiario entro il 31 maggio 2011.

2.3 La seconda scadenza di presentazione delle domande è fissata al **30 settembre 2010**; l'assegnazione del sostegno ai progetti che saranno selezionati avverrà entro il 20 dicembre 2010; l'effettiva erogazione del sostegno e la validità della decisione di sostegno è soggetta alla firma di uno specifico contratto tra la Cineteca e il beneficiario entro il 30 settembre 2011.

3. Soggetti proponenti eleggibili

3.1 Possono proporre domanda di sostegno e sono pertanto eleggibili i seguenti soggetti proponenti:

- (i) società, e/o imprese individuali, di produzione indipendenti di diritto italiano e associazioni di diritto italiano che abbiano sede legale in Emilia Romagna;
- (ii) società, e/o imprese individuali, di produzione indipendenti di diritto italiano e associazioni di diritto italiano che pur avendo sede legale in una regione diversa dall'Emilia Romagna, purché in Italia, presentino un progetto a firma di un regista o di uno sceneggiatore residente in Emilia Romagna (nel caso di più registi o più sceneggiatori sarà sufficiente che uno di essi sia residente in Emilia Romagna) o un progetto filmico le cui riprese verranno realizzate prevalentemente in Emilia Romagna.

3.2 Alle società e imprese di cui ai punti (i) e (ii) dell'art. 3.1 sono assimilate, a condizioni di reciprocità, le imprese con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività.

3.3 Per essere eleggibili, dette società o imprese individuali o associazioni devono:

- (i) essere costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda;
- (ii) essere in possesso della titolarità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento cinematografico, televisivo e audiovisivo degli elaborati presentati insieme alla domanda (soggetto, trattamento o sceneggiatura a seconda dei casi) e dei diritti di riduzione dell'opera originale se si tratta di un adattamento di altra opera;
- (iii) essere in possesso di regolare contratto di regia, per il progetto presentato, con un regista che alla data di presentazione della domanda non abbia diretto più di due film di lungometraggio a cui sia stata riconosciuta la nazionalità italiana dalla Direzione Generale

per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che siano usciti nelle sale cinematografiche italiane.

3.4 Ai fini di cui ai punti (ii) e (iii) dell'art. 3.3, sarà considerata valida anche la titolarità, da parte del soggetto proponente, di un'opzione irrevocabile per l'acquisto di tali diritti e per la prestazione di regia con durata almeno fino al termine ultimo stabilito per la stipula del contratto con la Cineteca in caso di assegnazione del sostegno. Tale opzione dovrà in ogni caso essere esercitata prima della stipula del contratto con la Cineteca.

3.5 Nel caso in cui il progetto sia coprodotto da uno o più soggetti, ferme restando le caratteristiche di eleggibilità del progetto di cui all'art. 4, tali soggetti o alcuni di essi potranno:

- (i) richiedere l'assegnazione del sostegno a tutti i soggetti coproduttori nelle percentuali di partecipazione alla coproduzione, nel qual caso tutti tali soggetti coproduttori saranno considerati soggetti proponenti, tenuti al rispetto dei requisiti di eleggibilità; o, alternativamente
- (ii) richiedere che l'assegnazione sia fatta solo ad uno o alcuni dei soggetti coproduttori, che sarà considerato, ovvero saranno considerati, soggetto/i proponente/i, tenuto/i al rispetto dei requisiti di eleggibilità.

3.6 Nel caso indicato al precedente art. 3.5 punto (ii), il limite al finanziamento di cui all'art. 7.1 dovrà intendersi riferito al costo a carico del/i soggetto/i proponente/i.

3.7 Nel caso di coproduzione, i requisiti circa la titolarità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento e la prestazione di regia di cui ai punti (ii) e (iii) dell'art. 3.3 si intendono soddisfatti se essi sono stati acquisiti da uno dei coproduttori e attribuiti in quota ai vari coproduttori.

3.8 Nel caso di coproduzione, il soggetto proponente dovrà obbligatoriamente presentare, tra la varia documentazione, il contratto di coproduzione.

3.9 Per essere considerati indipendenti ed eleggibili ai sensi degli art. 3.1 e 3.2, i soggetti proponenti non devono essere controllati in via maggioritaria da un'emittente televisiva. Il controllo maggioritario sussiste quando più del 25% del capitale sociale del soggetto proponente appartiene a una sola emittente televisiva (50% qualora sia coinvolta più di un'emittente), o quando il soggetto proponente realizza più del 90% del suo volume d'affari nell'arco di tre anni con una stessa emittente televisiva.

3.10 Al momento della presentazione delle domande, i soggetti proponenti dovranno dimostrare che una quota almeno pari al 25% del piano finanziario complessivo del film risulta già finanziata. Saranno considerati validi a tali fini:

- (i) contratti di coproduzione, finanziamento e/o distribuzione con indicazione di un minimo garantito, già conclusi;
- (ii) lettere di accordo per coproduzioni, finanziamenti e/o distribuzione con l'indicazione dell'ammontare del finanziamento o contributo o minimo garantito per la distribuzione;
- (iii) apporto proprio del soggetto proponente (nei limiti del producer fee e delle spese generali a questi spettanti in base al preventivo);
- (iv) apporti propri del soggetto proponente se giustificati da attestazioni bancarie per l'intero importo.

4. Progetti eleggibili

4.1 Sono eleggibili i seguenti progetti: film di lungometraggio (durata minima di 75 minuti esclusi i titoli di testa e di coda se non girati su scena) che siano opera prima o seconda o terza, secondo quanto indicato all'art. 3.3 (iii), del regista firmatario e rispettino le condizioni di cui all'art. 4.3.

4.2 Per film, ai sensi del precedente art. 4.1, si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. Sono pertanto esclusi i progetti a prioritario sfruttamento televisivo.

4.3 Sono eleggibili i progetti la cui realizzazione comporti una spesa sul territorio dell'Emilia Romagna pari al 150% del sostegno che fosse eventualmente concesso (regional effect); non saranno considerati validi a tali fini i costi di acquisto di beni strumentali. Nell'ambito di tale spesa, una somma pari al 75% del sostegno che fosse eventualmente concesso deve riguardare spese per personale assunto (personale tecnico, artistico e maestranze) che sia residente in Emilia Romagna.

5. Voci di spesa ammissibili

Sono considerate ammissibili le sole voci di spesa elencate nel modello di budget di produzione scaricabile dal sito: <http://www.cinetecadibologna.it>.

6. Criteri di esclusione – Revoca del sostegno

6.1 Non saranno considerati ammissibili e saranno pertanto esclusi dalla valutazione i seguenti progetti:

- i progetti le cui riprese siano iniziate prima della data di stipula del contratto di erogazione del sostegno che fosse eventualmente concesso;
- i progetti a carattere pubblicitario; i progetti a carattere pornografico o razzista o che incitano alla violenza; i progetti intesi a promuovere un'istituzione o le attività della stessa;
- i progetti che, direttamente o indirettamente, (i) siano contrari agli interessi della salute pubblica (ad esempio incitando al consumo di alcool, tabacco, droghe), (ii) incitano o incoraggino la violazione dei diritti umani, (iii) incitano o incoraggino limitazioni alla libertà d'espressione.

6.2 Saranno altresì esclusi i progetti presentati da soggetti proponenti i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

- si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o abbiano presentato domanda di concordato o siano comunque oggetto di una procedura di concorsuale;
- il proprio legale rappresentante abbia riportato condanne penali passate in giudicato o sia sottoposto a procedimento penale;
- nei confronti del proprio legale rappresentante sussistano le cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575;
- abbiano ricevuto aiuti cosiddetti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006 eccedenti i limiti in esso previsti.

Il rispetto di tali condizioni sarà oggetto di apposita dichiarazione da parte del soggetto proponente.

6.3 I sostegni sono revocati nei casi in cui:

- (i) essi siano stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o incomplete;
- (ii) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando o inadempimenti rispetto al contratto che verrà stipulato con la Cineteca per l'erogazione del sostegno nonché in tutti gli altri casi previsti dall'applicabile normativa.

6.4 La revoca importa l'obbligo del soggetto beneficiario di restituire il sostegno concesso.

7. Importo del sostegno accordato - Restituzione - Citazioni

7.1 L'importo massimo del sostegno accordabile ad ogni progetto è di 100.000 euro, fino ad esaurimento dell'importo annuale a disposizione del fondo (168.000 euro per ognuna delle due sessioni). In caso di selezione, la Cineteca non è impegnata ad accordare necessariamente un sostegno di importo uguale a quello richiesto dal soggetto proponente, l'importo del sostegno potrà quindi essere inferiore a quanto richiesto. L'importo accordato non potrà in nessun caso essere superiore a quello richiesto e non potrà in alcun caso superare il 50% dei costi complessivi di produzione (nel caso di coproduzione tali costi fanno riferimento alla quota del soggetto proponente).

7.2 Il sostegno accordato non è a fondo perduto. L'ammontare del sostegno verrà recuperato dalla Cineteca/Centro per lo sviluppo dell'audiovisivo e dell'innovazione digitale in Emilia Romagna; le

modalità di tale recupero saranno dettagliate nel contratto che sarà stipulato con la Cineteca secondo quanto previsto al successivo art. 7.3. Ogni importo recuperato dalla Cineteca verrà reinvestito nel Centro per lo sviluppo dell'audiovisivo e dell'innovazione digitale in Emilia Romagna.

7.3 A fronte del sostegno accordato, il soggetto beneficiario si impegna a corrispondere alla Cineteca, fino a integrale restituzione di una somma pari al sostegno accordato e comunque per un periodo non eccedente i 10 anni dalla prima proiezione pubblica del film in sala cinematografica in Italia, come rilevata dalla SIAE, una quota di tutti "proventi netti di quota produttore" (d'ora in poi i "Proventi") del film oggetto di sostegno, pari al rapporto tra il sostegno concesso e il costo di produzione complessivo del film (nel caso di coproduzioni tale costo è da intendersi come il costo complessivo di realizzazione del film), con le sole esclusioni indicate all'art. 7.5 e le sole deduzioni indicate all'art. 7.6.

Il costo complessivo di produzione del film dovrà essere certificato, dopo la realizzazione della copia campione, da professionisti scelti dall'impresa di produzione tra gli iscritti da non meno di cinque anni nell'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. Tale certificazione sarà trasmessa alla Cineteca; la Cineteca si riserva il diritto, in ogni caso, di verificare i costi di produzione, e tutti gli elementi afferenti i Proventi, tramite propri incaricati.

7.4 Per Proventi si intendono tutti i proventi derivanti dalla commercializzazione del film oggetto di sostegno o comunque dall'utilizzazione di tutti i diritti di sfruttamento economico di detto film.

7.5 Non rientrano tra i Proventi soggetti alla partecipazione della Cineteca gli eventuali minimi garantiti della distribuzione e i corrispettivi di eventuali prevendite di diritti conclusi prima della realizzazione della copia campione del film e utilizzati a copertura del costo di produzione dello stesso film.

L'ammontare di tali eventuali minimi garantiti della distribuzione e dei corrispettivi di tali eventuali prevendite di diritti dovrà essere comunicato alla Cineteca prima della realizzazione della copia campione del film, insieme ad un piano finanziario aggiornato e alla copia dei relativi contratti.

L'ammontare di tali eventuali minimi garantiti della distribuzione e dei corrispettivi di tali eventuali prevendite di diritti dovrà essere effettivamente versato al/ai produttore/i entro 6 mesi dalla prima proiezione pubblica del film in sala cinematografica in Italia; prova di tale pagamento dovrà essere fornita alla Cineteca; non sono ritenuti accettabili eventuali minimi garantiti o corrispettivi di prevendite pagati in contanti.

Eventuali minimi garantiti o corrispettivi di prevendite di diritti eccedenti il costo di produzione del film ovvero pagati in contanti ovvero pagati oltre il termine di 6 mesi dalla prima proiezione pubblica del film in sala cinematografica in Italia non saranno esclusi dai Proventi e saranno soggetti alla partecipazione della Cineteca determinata in base al precedente art. 7.3.

7.6 Sono ammesse esclusivamente le seguenti deduzioni dai Proventi:

- (i) la commissione del distributore nazionale e/o del sales agent o distributore internazionale del film, stabilita secondo la migliore pratica del settore e in ogni caso non superiore al 35%;
- (ii) le spese per la distribuzione nazionale e/o internazionale del film, stabilite secondo la migliore pratica del settore.

7.7 Il sostegno accordato ai sensi del presente bando dovrà essere citato, con le modalità stabilite nel contratto che verrà stipulato con la Cineteca, nei titoli di testa del film oggetto di sostegno in un cartello a parte o eventualmente nello stesso cartello degli altri soggetti pubblici finanziatori, nonché in tutti i materiali pubblicitari stampati o pubblicati. I titoli del film oggetto di sostegno saranno trasmessi alla Cineteca prima della realizzazione della copia campione.

7.8 Per ogni film oggetto di sostegno, dovranno essere consegnati alla Cineteca, con diritto di uso per i suoi fini istituzionali e per proiezioni a carattere non commerciale, i seguenti materiali:

- beta digitale conforme alla copia campione del film realizzato nonché 5 DVD del film;
- set di fotografie del film.

8. Modalità di selezione e commissione giudicatrice

8.1 La commissione che valuterà i progetti presentati sarà formata da professionisti del settore (in numero compreso tra 3 e 5).

8.2 I commissari riceveranno i dossier delle candidature e per valutare i dossier si avvarranno di un'audizione e di un sistema a punteggi predisposto dalla Cineteca secondo quanto previsto all'art. 9.

I punteggi dei singoli commissari avranno valore consultivo per la valutazione finale del progetto. Le decisioni verranno prese collettivamente nel corso della riunione della commissione.

8.3 Le decisioni della commissione sono insindacabili.

9. Sistema di valutazione

9.1 La valutazione dei progetti si basa su un sistema a punteggio, dove a ogni caratteristica del progetto è assegnato un numero di punti rilevante per il giudizio finale, calcolato su un massimo di 100 punti in totale.

9.2 L'attribuzione dei punteggi seguirà lo schema sottostante:

- | | |
|---|----------|
| A) QUALITA' ARTISTICA DEL PROGETTO | 45 punti |
| B) RILEVANZA PER LA REGIONE (SIA ARTISTICA CHE PRODUTTIVA) | 35 punti |
| C) SOLIDITA' FINANZIARIA, CO-PRODUZIONE, REALIZZABILITA' DEL PROGETTO | 20 punti |

10. Modalità di erogazione del sostegno

10.1 Il sostegno verrà erogato dopo la stipula di apposito contratto tra il beneficiario del sostegno e la Cineteca, secondo lo stato di avanzamento del film.

10.2 La stipula del contratto tra il beneficiario del sostegno e la Cineteca è subordinata alla presentazione di un piano finanziario, e della relativa documentazione, che dimostri la copertura del costo di produzione del film (nel caso di coproduzione, dovrà essere dimostrata la copertura del costo complessivo di produzione).

10.3 Prima di procedere alle varie erogazioni e comunque in ogni momento lo ritenesse opportuno, la Cineteca potrà richiedere eventuali chiarimenti circa tutte le condizioni previste nel presente bando e nella normativa applicabile ed eventualmente richiedere idonee garanzie bancarie e/o fidejussioni.

11. Modalità di presentazione delle domande

11.1 Le domande di sostegno dovranno essere obbligatoriamente presentate in lingua italiana utilizzando i formulari di candidatura ufficiale, incluso il modello di budget e di piano finanziario, che saranno resi disponibili nel sito Internet <http://www.cinetecadibologna.it>. I requisiti di partecipazione al bando saranno oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente nell'ambito del formulario.

11.2 Alle domande di sostegno dovranno essere allegati:

- documenti che comprovino che la società/associazione è titolare dei diritti di utilizzazione e sfruttamento cinematografico, televisivo e audiovisivo degli elaborati presentati insieme alla domanda (soggetto, trattamento o sceneggiatura a seconda dei casi) e dei diritti di riduzione dell'opera originale se si tratta di un adattamento di altra opera (ai sensi dell'art. 3.4, sono considerate valide anche opzioni irrevocabili di acquisto);
- eventuali contratti di coproduzione, finanziamento e/o distribuzione con attribuzione di un minimo garantito, già conclusi;
- lettere di accordo per coproduzioni, finanziamenti e/o distribuzione con l'indicazione dell'ammontare del finanziamento o contributo o minimo garantito della distribuzione;
- contratto di regia (ai sensi dell'art. 3.4, sono considerate valide anche opzioni irrevocabili per le suddette prestazioni di regia);
- budget di produzione compilato sul modello scaricabile dal sito <http://www.cinetecadibologna.it>;
- piano finanziario compilato sul modello scaricabile dal sito <http://www.cinetecadibologna.it>;

- sinossi (massimo una cartella di 1800 battute);
- film di finzione: soggetto o trattamento (non meno di 10 e non più di 15 cartelle di non più di 1800 battute) e ultima versione sceneggiatura;
- film di genere documentaristico: soggetto, sinossi, note di regia, nota di intenti del produttore (e altre informazioni ritenute rilevanti dal produttore);
- per i film di animazione, oltre a quanto già indicato, è richiesta anche la presentazione di esempi di creatività grafica (disegni, rendering, etc.);
- CV del regista e dello sceneggiatore con filmografia aggiornata;
- copia delle opere eventualmente realizzate dal soggetto proponente, dal regista o dallo sceneggiatore del film;
- nel caso in cui il soggetto proponente sia un'associazione, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, comprensivo di ogni successiva modifica;
- nel caso in cui il soggetto proponente sia una società o impresa individuale, una visura camerale recente (meno di 90 giorni) completa della certificazione antimafia;
- fotocopia di un documento d'identità del regista e del legale rappresentante del soggetto proponente;
- ricevuta di bonifico di euro 120,00 (IVA inclusa), quale rimborso spese alla Cineteca per diritti di segreteria; per tale versamento verrà rilasciata fattura, su richiesta.

11.3 Detto materiale deve essere presentato in un originale debitamente sottoscritto come richiesto nel formulario di candidatura e in 5 copie nonché in formato elettronico su cd o dvd contenente copia di tutti i documenti presentati.

11.4 Nessun dossier né alcun materiale allegato alla richiesta di sostegno sarà restituito ai candidati al termine della procedura di valutazione e di selezione.

11.5 Non saranno accettate domande manoscritte o incomplete.

11.6 I dossier di candidatura dovranno riportare chiaramente la dicitura:

Domanda Fondo di Sostegno alla Produzione scadenza del _____ (15 maggio 2010 o 30 settembre 2010)

ed essere inviati per raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scadenza (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Cineteca di Bologna

Via Riva di Reno, 72 – 40122 Bologna

Domanda Fondo di Sostegno alla Produzione scadenza del _____ (15 maggio 2010 o 30 settembre 2010)

Le domande che vengano presentate con modalità diverse da quelle previste o che siano inviate dopo la scadenza del bando, non saranno prese in considerazione.

11.7 La Cineteca non è responsabile di eventuali ritardi o smarrimenti del servizio postale; non saranno pertanto prese in considerazione le domande che giungano alla Cineteca dopo 10 giorni lavorativi dalla scadenza del bando.

11.8 La Cineteca si riserva il diritto di richiedere al soggetto proponente chiarimenti in merito alla domanda, eventualmente corredata da idonea documentazione; tale documentazione dovrà essere inoltrata dal soggetto proponente entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta inviata in forma scritta dalla Cineteca.

11.9 Il bonifico di 120,00 euro dovrà effettuato presso:

Tesoriere dell'Istituzione Cineteca di Bologna

Unicredit Banca S.p.A – Tesoreria Enti

Via Indipendenza, 11 – 40121 Bologna BO

IBAN: IT 98 F 02008 02450 000020072734

SWIFT (BIC) code : UNCRITB1NU2

Con la seguente causale: Rimborso spese partecipazione Bando per la produzione.

11.10 Ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto per ogni scadenza.

11.11 Nel caso in cui il soggetto proponente desideri presentare nuovamente un progetto che non sia stato approvato, potrà farlo solo in una successiva scadenza a condizione di dimostrare di aver apportato delle modifiche sostanziali rispetto alla versione precedentemente inviata.

12. Servizi Film Commission

I soggetti i cui progetti riceveranno il sostegno del fondo dovranno lavorare in stretto contatto con la Film Commission Bologna/Centro per lo sviluppo dell'audiovisivo e l'innovazione digitale in Emilia Romagna per la segnalazione di personale locale e location pubbliche e potranno beneficiare di tutti gli ordinari servizi di accoglienza della Film Commission.

13. Contatti

Per qualsiasi richiesta di informazione contattare:

Film Commission Bologna

Via Azzo Gardino 65 (solo previo appuntamento)

Telefono: + 39.051 2194827/36/37

Email: filmcommission@comune.bologna.it

www.cinetecadibologna.it/produrre

